TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 112

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1993, non più in vigore dal 31 dicembre 2005 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-112-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-87/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it